

(N. 1213)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, Colonie)
della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1950 (V. Stampato N. 1384-Urgenza)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 LUGLIO 1950

Trattamento economico del personale diplomatico-consolare
in servizio all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I funzionari ed impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di prima categoria percepiscono:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;

c) le indennità eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

I provvedimenti di istituzione, soppressione o variazione di sedi delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di prima categoria sono adottati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro previo parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei ministri.

Con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, sono determinati per ciascuna Rappresentanza diplomatica e per ciascun Ufficio consolare di prima categoria, i posti ai quali gli assegni di sede sono attribuiti. Per i posti del personale degli Uffici commerciali all'estero i relativi decreti

sono emanati anche di concerto col Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 3.

Gli assegni di sede sono costituiti:

a) dagli assegni base indicati nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, determinate secondo coefficienti da fissarsi entro i limiti delle somme iscritte in bilancio con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 24. In via eccezionale e sempre che ricorrano circostanze particolari possono essere determinati coefficienti diversi per i singoli posti di una stessa sede.

Con la stessa procedura ed entro i medesimi limiti possono essere apportate ai coefficienti di maggiorazione o di riduzione le variazioni che si rendano necessarie in seguito a sopravvenuti mutamenti nelle situazioni economiche e monetarie locali di ogni singola sede.

Art. 4.

Gli assegni di cui all'unita tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, competono ai coniugati purchè non separati legalmente, ed a coloro che abbiano solo figli a carico.

Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugati non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

Ai vedovi che abbiano una o più figlie nubili maggiorenni con essi conviventi ed a carico, è corrisposto lo stesso trattamento previsto per gli ammogliati senza figli.

Art. 5.

Ai fini della presente legge si intende per « assegno di sede » quello stabilito dalla lettera b) dell'articolo 1 comprensivo degli even-

tuali aumenti o riduzioni in relazione alle singole sedi, e per « assegno personale » quello risultante dal cumulo dell'assegno di sede con la maggiorazione eventualmente dovuta in dipendenza della situazione di famiglia, ai sensi del precedente articolo.

Art. 6.

Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, nelle misure indicate in lire italiane nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute nella presente legge, sono pagati in valuta locale secondo un rapporto fisso di ragguglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

Eccezionalmente, per il personale in servizio in paesi ove ricorrano particolari condizioni valutarie, il pagamento può essere effettuato in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo dell'operazione è oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

Art. 7.

Salvo quanto è disposto dalla presente legge nei riguardi del trattamento di reggenza di un ufficio, spetta a ciascuno l'assegno del posto al quale è destinato, anche quando vi siano o si rendano vacanti altri posti superiori nella stessa sede.

Art. 8.

L'assegno personale compete dal giorno di assunzione di funzioni nella sede all'estero e cessa il giorno stesso in cui il funzionario od impiegato di ruolo lascia l'ufficio.

Tuttavia, quando esigenze di passaggio di consegne rendano indispensabile la presenza nella stessa sede del titolare cessante e di quello subentrante, al funzionario cessante è corrisposto l'assegno di sede in godimento ridotto del venti per cento, oltre l'eventuale

maggiorazione in relazione alla situazione di famiglia, per un periodo non eccedente i cinque giorni.

Art. 9.

Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario, l'intero assegno personale. Se, peraltro, sussista il diritto per ragioni di cumulo ad un congedo ordinario superiore ad un mese, l'assegno personale compete nella misura intera per i primi due mesi, e ridotto ad un terzo per l'ulteriore periodo, sempre che sia compreso nel limite del congedo ordinario spettante.

A coloro che vengano a trascorrere il congedo ordinario in Italia, oltre al trattamento di cui al precedente comma, viene corrisposto l'intero assegno personale anche per i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno, stabiliti per le varie sedi, con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Il godimento dell'assegno per i giorni di viaggio è consentito una volta l'anno, qualunque sia la durata del congedo stesso.

Qualora l'assenza dalla sede si prolunghi oltre la durata del congedo ordinario cessa la corresponsione dell'assegno personale.

Ai fini del trattamento di cui ai commi precedenti il periodo di tempo previsto per il viaggio è ridotto della metà qualora il funzionario od impiegato di ruolo sia chiamato a prestare servizio al Ministero, ovvero sia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato a disposizione, in aspettativa od a riposo.

Nei casi di congedo ordinario fruiti prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio all'estero non compete l'assegno, nè durante il periodo di congedo, nè per i giorni di viaggio.

Art. 10.

A coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia o che vi siano trattenuti durante o allo scadere del congedo ordinario, è conservato, in relazione al periodo in cui tale servizio è prestato, l'intero assegno personale

per i primi dieci giorni, ridotto alla metà per un periodo successivo che non può in ogni caso superare i 50 giorni. Compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e l'assegno personale intero per i giorni di viaggio stabiliti a norma dell'articolo 9.

Nei casi di comando temporaneo da una ad altra sede all'estero, esclusi i casi di reggenza, compete un trattamento economico pari all'assegno della sede di provenienza integrato dell'eventuale differenza tra l'assegno stesso e quello del posto effettivamente occupato. Per i primi trenta giorni è corrisposto inoltre il normale trattamento di missione.

Il periodo di tempo trascorso fuori sede per ragioni di servizio da determinarsi mediante verbali, non è calcolato nel computo della durata del congedo ordinario spettante a termini delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Durante l'assenza della propria sede, il titolare di un ufficio all'estero, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale, o la metà di esso è tenuto a sostenere tutte le spese poste dalle vigenti disposizioni a suo carico come se egli fosse in sede.

Nel periodo in cui il titolare in congedo ordinario percepisce soltanto un terzo dell'assegno personale, tali spese sono ripartite fra il titolare ed il reggente, in ragione della metà per ciascuno.

Le spese stesse sono, invece, a carico del reggente quando il titolare cessi, per qualsiasi ragione, dal godimento totale dell'assegno.

Art. 12.

Agli incaricati d'affari muniti di lettere credenziali e agli altri funzionari di ruolo di gruppo A, incaricati della reggenza di uffici consolari e che non godano di assegno proprio, è attribuito, con decreto del Ministro per gli affari esteri, un assegno di reggenza che non può superare i quattro quinti dell'assegno locale relativo al posto assunto in reggenza, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

Art. 13.

Al funzionario di gruppo *A*, chiamato a sostituire il titolare di un ufficio, trascorsi i termini previsti dall'articolo 9 e dall'articolo 10 della presente legge, entro i quali il titolare fruisce dell'intero assegno personale o della metà di esso, è corrisposta, in aumento del normale assegno personale dovutogli, una quota pari ai due quinti dell'assegno di sede del titolare.

Art. 14.

Durante il congedo straordinario del titolare od in caso di vacanza del posto, al funzionario di gruppo *A*, incaricato della reggenza, che goda di proprio assegno personale, sono devoluti i tre quinti dell'assegno di sede relativo al posto assunto in reggenza.

Art. 15.

L'assegno di sede del reggente, aumentato di quello di reggenza, non può superare i quattro quinti dell'assegno di sede del titolare, ferma restando la corresponsione, oltre tale limite, dell'eventuale maggiorazione di famiglia già goduta sul proprio assegno di sede dal reggente medesimo.

Tale trattamento non può, in ogni caso, essere inferiore a quello relativo al posto anteriormente occupato.

Art. 16.

Nei casi di reggenza affidata a personale appartenente ai gruppi *B* e *C* il trattamento di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 è ridotto alla metà.

Qualora per l'applicazione dell'articolo 15 il reggente appartenente ai gruppi *B* e *C* non venga a beneficiare di alcun miglioramento rispetto al proprio assegno, gli è attribuito, in ogni caso, a titolo di indennità di reggenza, un decimo del suo personale assegno.

Art. 17.

Nel caso di reggenza affidata a personale il cui trattamento non sia previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge

l'assegno di reggenza sarà fissato con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri, nei limiti, peraltro, di cui agli articoli sopracitati, oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.

Nel caso di reggente di ufficio consolare munito di patente, il limite massimo del trattamento di reggenza è costituito dall'assegno di sede stabilito per il posto assunto in reggenza oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.

Art. 18.

All'atto della destinazione all'estero o del trasferimento da una ad altra sede, spetta una indennità di sistemazione.

L'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un decimo dell'assegno di sede annuo stabilito per il posto al quale il funzionario od impiegato di ruolo è destinato o trasferito, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

Per i titolari di rappresentanze diplomatiche e per coloro che godano di alloggio demaniale o affittato a spese dello Stato, l'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento.

L'indennità anzidetta è corrisposta per intero all'atto della destinazione del trasferimento; essa, peraltro, si intende acquisita per una metà con l'assunzione delle funzioni in sede e, per l'altra, allo scadere dei primi due anni di residenza nella sede stessa.

Qualora, prima della scadenza del biennio, abbia luogo il trasferimento ad altra sede all'estero, la quota precedentemente non acquisita è trattenuta sull'indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede. Tale quota non può in ogni caso superare la metà dell'indennità di sistemazione prevista per la nuova sede, restando acquisita l'eventuale eccedenza.

Per coloro che prima della scadenza del biennio, siano chiamati a prestare servizio al Ministero ovvero collocati a disposizione, la quota non acquisita è trattenuta in occasione e solo nell'eventualità di successiva destinazione all'estero, sulla indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede, fermo restando il limite di cui al comma precedente.

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'indennità di sistemazione si considera interamente acquisita, qualora, per qualsiasi motivo, si determini la cessazione definitiva dal servizio.

Il personale destinato all'estero, oppure trasferito da una ad altra sede all'estero, che non abbia raggiunto la sua residenza, è tenuto a restituire integralmente la indennità di sistemazione corrispostagli. Qualora la residenza non sia stata raggiunta per effetto di disposizione dell'amministrazione o per cause di forza maggiore e l'interessato comprou di avere già impegnato in tutto o in parte nelle spese di sistemazione, l'indennità corrispostagli, il Ministero degli affari esteri determina la quota di tale indennità da considerarsi come acquisita. Tale quota non può, comunque, superare la metà dell'indennità percepita ed il beneficiario è tenuto a restituire la quota residua.

Art. 19.

Il recupero delle quote non acquisite di indennità di prima sistemazione concesse in base al decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1195, e successive integrazioni e modificazioni e in base al decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554, sarà effettuato trattenendo la metà dell'indennità di sistemazione della precedente sede nella misura prevista dalla presente legge, fermo restando il limite di cui al comma 5° del precedente articolo.

Art. 20.

L'assegno personale di coloro che, nella sede all'estero, siano provvisti di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato e arredato può essere ridotto in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, e, qualora l'alloggio non sia arredato a spese dello Stato, in misura non inferiore al dodicesimo. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con propri decreti dal Ministro degli affari esteri.

La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile ai titolari di rappresentanze diplomatiche.

Art. 21.

Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a disposizione da altre amministrazioni dello Stato, destinato a prestare

servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti od internazionali, può essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro.

Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dagli articoli 9 e 10 della presente legge.

Art. 22.

Le spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento delle sedi diplomatiche all'estero gravano per metà del loro importo sull'assegno del titolare della rappresentanza diplomatica. Le spese di cancelleria e le minute spese varie di ufficio occorrenti agli uffici consolari di prima categoria all'estero sono interamente a carico dello Stato entro i limiti fissati dal Ministero degli affari esteri; sono altresì interamente a carico dello Stato le spese di illuminazione e riscaldamento e quelle di pulizia occorrenti per gli ambienti destinati a detti uffici.

Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionale determinanti spese che, a giudizio del Ministero degli affari esteri siano sproporzionate all'assegno personale del dipendente che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi. Tale quota non può superare la metà delle spese medesime.

Nel caso che un incaricato di affari o un reggente di uffici consolari incontri le spese eccezionali di cui al comma precedente, durante il periodo in cui non goda di assegno di reggenza, il rimborso può essere elevato ai quattro quinti delle spese medesime.

Art. 23.

Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale contemplato nella presente legge in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima.

Art. 24.

È istituita presso il Ministero degli affari esteri una commissione permanente incaricata dell'esame del finanziamento delle rappresentanze all'estero e del trattamento economico del personale dipendente dal Ministero stesso, in servizio all'estero. La commissione fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa sottoposte, tenendo conto:

a) delle variazioni intervenute sul tasso dei cambi;

b) delle variazioni medie del costo della vita, con particolare riguardo all'alloggio;

c) delle necessità di rappresentanza, in relazione alle particolari esigenze delle singole sedi diplomatico-consolari.

La commissione, nominata dal Ministro per gli affari esteri, è presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, ed è composta dal Direttore generale del personale, che presiede la Commissione in caso di impedimento del Sottosegretario, di due funzionari del gruppo A del Ministero degli affari esteri, di un magistrato della Corte dei conti, di tre rappresentanti del Ministero del tesoro (uno della Ragioneria generale dello Stato, il direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, uno della Direzione generale del tesoro) e di un consulente giuridico del Ministero degli affari esteri, designati ciascuno dalle amministrazioni di appartenenza. In caso di impedimento, per ciascun membro può essere nominato un supplente.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione, per consultazione, anche funzionari di speciale competenza.

Le mansioni di segretario sono esplicate da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

Art. 25.

Gli stipendi ed accessori al personale di ruolo in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero sono liquidati in lire italiane.

È consentito tuttavia, che, su domanda degli interessati, gli stipendi stessi siano trasferiti all'estero, nella stessa valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al cambio vigente al giorno dell'operazione.

Art. 26.

Qualora, per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni personali trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalla tabella allegata alla presente legge, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

Il saldo eventualmente da versare sarà trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'articolo 6. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

Art. 27.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1950.

Nel periodo intermedio tra il 1° luglio 1950 e le date di decorrenza che saranno fissate dai decreti di cui all'articolo 3, lettera b), gli assegni al personale degli Uffici diplomatici e consolari all'estero continuano ad essere regolati nella misura e con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

TABELLA.

ASSEGNI DEI FUNZIONARI ED IMPIEGATI DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO

Ruolo e carica	Assegno mensile lordo lire
PERSONALE DEL RUOLO DIPLOMATICO CONSOLARE.	
Ambasciatore	832.000
Ministro	535.000
Consigliere	287.000
Primo segretario	208.000
Secondo segretario	173.000
Terzo segretario	158.000
Quarto segretario	153.000
Quinto segretario	153.000
Console generale	337.000
Console	218.000
Console aggiunto (presso Consolato generale)	208.000
Vice console (Capo ufficio)	188.000
I Vice console (presso Consolato generale e Consolato)	168.000
II Vice console (presso Consolato generale)	153.000
PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ADDETTI COMMERCIALI.	
Consigliere commerciale	270.000
Addetto commerciale	205.000
Assistente addetto commerciale	175.000
PERSONALE DEL RUOLO DEI SERVIZI TECNICI.	
Consigliere dell'emigrazione	188.000
Vice consigliere dell'emigrazione	153.000
PERSONALE DEL RUOLO DEI COMMISSARI CONSOLARI.	
Commissario consolare	158.000
PERSONALE DEL RUOLO DEI COMMISSARI TECNICI PER L'ORIENTE.	
Commissario tecnico per l'Oriente	168.000
CONSOLI GIUDICI.	
Console giudice	208.000
PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ADDETTI STAMPA	
Addetto stampa	168.000

Ruolo e carica	Assegno mensile lordo lire
PERSONALE DEL RUOLO DEI CANCELLIERI.	
Primo cancelliere	109.000
Secondo e terzo cancelliere	94.000
PERSONALE DEL RUOLO DEI SEGRETARI COMMERCIALI.	
Primo segretario commerciale	109.000
Secondo segretario commerciale e segretario commerciale aggiunto	94.000
PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ARCHIVISTI ALL'ESTERO.	
Archivista	79.000

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.